



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ufficio del Massimario e del Ruolo
Servizio Penale

Relazione tematica sull'introduzione dell'art. 570-bis cod. pen.

Rel.: 32/18

OGGETTO: REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI- Inadempimento di corrispondere l'assegno stabilito in sede di separazione o divorzio – Rapporti tra il reato di cui all'art. 570-bis c.p. e le pregresse norme incriminatrici.

RIF. NORM.: artt. 570, 570-bis cod. pen.; artt. 156, 337-bis, 337-ter, 337-quarter, 337-septies cod. civ.; art. 12-sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898; art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54; art. 1, comma 85, lett. q) l. 23 giugno 2017, n. 103; d. lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

Sommario: 1. Il nuovo art. 570-*bis* cod .pen. e le fattispecie in esso confluite – 2. Brevi cenni sull’art. 12 *sexies* legge n. 898 del 1970. – 2.1. Il reato previsto dall’art. 3 legge n. 54 del 2006. – 3. L’ambito applicativo dell’art. 570-*bis* cod .pen. in relazione alle previgenti fattispecie. – 3.1. L’applicabilità dell’art. 570-*bis* cod. pen. ai rapporti tra coniugi separati. – 3.2. La nuova formulazione e la tutela dei figli di genitori non coniugati. – 3.3. Il raffronto con la disciplina civilistica. – 3.4. Il contrasto con i principi della legge delega ed i limiti di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale. – 3.5. Il riferimento alle sole ipotesi di “affido condiviso”. – 4. Applicabilità dell’art. 570-*bis* cod. pen. alle nuove formazioni familiari. – 4.1. La disciplina penale delle “nuove” formazioni familiari. – 4.2. La mancata estensione della tutela penale alle convivenze di fatto. – 5. I rapporti tra gli articoli 570 e 570-*bis* cod. pen. – 6. La pena applicabile.

1. Il nuovo art. 570-*bis* cod.pen. e le fattispecie in esso confluite.

Il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 marzo 2018, in attuazione della delega prevista all’art.1, comma 85, lett.g) della l. 23 giugno 2017, n. 103, ha introdotto nell’ordinamento penale il **principio della riserva di codice**.

Nella legge delega si richiedeva la «attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato».

Tale indicazione è stata recepita dal legislatore delegato in primo luogo inserendo l’art. 3-*bis* cod. pen. in base al quale «Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».

Al contempo, numerose figure di reato o circostanze originariamente previste da leggi speciali, sono state trasfuse all’interno del codice penale, inoltre, si è provveduto alla creazione di un nuovo Capo I-*bis* all’interno del Titolo XII del Libro II del codice penale, intitolato ai “delitti contro la maternità”, e di una Sezione I-*bis* all’interno del Capo III del medesimo titolo, dedicata ai “delitti contro l’uguaglianza”. Altrettanto significativo è il collocamento dell’istituto della **confisca “allargata”** all’interno del codice penale mediante la previsione dell’art. 240-*bis* cod.pen. rubricato come “Confisca in casi particolari”.

Nell'ambito di tale opera di revisione sistematica dell'ordinamento penale, finalizzata a garantire una maggiore organicità del sistema punitivo complessivamente considerato, si inserisce l'art. 570-*bis* cod.pen., rubricato "**Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio**", che sanziona, con le pene previste dall'art. 570 cod.pen., la condotta del coniuge che «si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

La norma riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute all'art. 12-*sexies* della l. 1 dicembre 1970, n. 898 ed all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dall'art.7, lett. b) e d), d. lgs. n. 21 del 2018.

Le modifiche sopra richiamate impongono una verifica, sotto il profilo della successione di leggi penali nel tempo, in ordine al se il nuovo art. 570-*bis* cod. pen. si sia effettivamente limitato ad un diverso collocamento ordinamentale di norme incriminatrici il cui contenuto non è stato oggetto di modifica, ovvero se vi sono profili di non perfetta sovrapponibilità tra l'attuale art. 570-*bis* cod.pen. ed i previgenti art. 12 *sexies* l. n. 898 del 1970 ed art. 3 l. n. 54 del 2006. Problema che si porrà, in generale, per tutte le fattispecie inserite nel codice penale con conseguente abrogazione delle disposizioni originarie e che ha già visto una prima pronuncia resa da **Sez. 1, 10/04/2018, Bellizzi** (di cui allo stato è disponibile la sola notizia di decisione n.6/18) che, in relazione all'aggravante originariamente prevista dall'art. 7 d. l. n. 152 del 1991, ha affermato la continuità normativa con l'analoga previsione trasfusa nell'art. 416-*bis*, punto 1), cod.pen.

2. Brevi cenni sull'art. 12-*sexies* legge n. 898 del 1970.

In linea di principio, si ritiene che l'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi in relazione alle norme successivamente abrogate dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018, mantenga immutata la sua utilità, soprattutto nel distinguere le ipotesi di mero inadempimento dell'obbligo di versare gli assegni previsti in sede di separazione e divorzio, rispetto alla diversa fattispecie di reato prevista dall'art. 570, comma 2, n. 2 c.p.

La norma incriminatrice di cui all'art. 12-*sexies* (introdotto dall'art. 21 legge 6.3.1987, n. 74) puniva la condotta del coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell'altro coniuge e/o dei figli.

La norma è stata introdotta principalmente per assicurare una tutela penale nei confronti del coniuge beneficiario dell'assegno, atteso che nei suoi confronti la cessazione degli effetti civili del matrimonio determina il venir meno dei doveri di assistenza previsti dall'art. 570 cod.pen.

e, pertanto, in assenza della previsione di cui all'art. 12-sexis legge n. 898 del 1970, l'inadempimento del coniuge onerato sarebbe risultato penalmente irrilevante. In realtà, la Cassazione aveva sostenuto che gli obblighi di assistenza economica tra i coniugi permanessero anche dopo lo scioglimento del matrimonio, fino a quando il coniuge, a favore del quale l'obbligo era stato riconosciuto, non fosse passato a nuove nozze (Sez. 6, n. 10520, 30/04/1979, Rv. 143600), ma tale soluzione è stata successivamente abbandonata, essendosi negata l'applicabilità dell'art. 570 cod. pen., sulla base della mancanza del presupposto soggettivo del reato, costituito dalla qualità di coniuge (Sez. 6, n. 947, 23/11/1983, Rv. 162466).

Il contrasto che si era venuto a creare è stato risolto dalle Sezioni unite, escludendo l'applicabilità dell'art. 570 c.p. nel caso dell'inadempimento dell'assegno dovuto all'ex coniuge, in quanto il venir meno della qualità e dello stato di coniuge costituisce l'estrinsecazione della "cessazione" del vincolo matrimoniale che consegue allo scioglimento del matrimonio ed alla "fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, e, con essa, di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio", che tale norma sanziona (Sez. un., n. 3038, 26/01/1985, Rv. 168573).

Nell'originario assetto normativo, quindi, l'inadempimento dell'obbligo di versare l'assegno stabilito in sede di divorzio nei confronti dell'ex coniuge era suscettibile di sanzione esclusivamente ai sensi dell'art. 12-sexies, mentre, per quanto concerneva i rapporti con i figli minori, l'ipotesi delittuosa speciale poteva concorrere con la più grave previsione dell'art. 570, comma 2, n.2, c.p. ove l'inadempimento avesse cagionato uno stato di bisogno per la prole. Costituisce, infatti, un principio consolidato quello secondo cui l'art.12-sexies sanziona il mero inadempimento dell'obbligo di versamento dell'assegno periodico, mentre l'art. 570, comma 2, n.2, c.p. presuppone che l'inadempiente non garantisca neppure i mezzi di sussistenza e, quindi, ingeneri nella persona offesa uno stato di bisogno (Sez.6, n. 44086 del 14/10/14, Rv. 260717).

Rilevanti le differenze anche per quanto concerne l'ambito soggettivo, l'art. 570, comma 2, n. 2, cod.pen., infatti, sanziona solo le condotte poste in essere ai danni dei figli minori o, comunque, inabili al lavoro; l'art. 12-sexies, invece, prevedeva come reato anche il mancato versamento dell'assegno stabilito in favore dei figli maggiorenni, cui fosse stato riconosciuto tale obbligo di contribuzione in quanto non ancora autosufficienti (Sez. 6, n. 34080 del 13/06/2013, Rv. 257416).

2.1. Il reato previsto dall'art. 3 legge n. 54 del 2006.

Con la legge in tema di affido condiviso è stata rimodulata la disciplina relativa all'affidamento dei figli minori in caso di separazione dei genitori, introducendo il principio in base al quale, di regola, i figli devono essere affidati ad entrambi i genitori in via condivisa.

La stessa legge ha poi modificato anche la disciplina relativa al mantenimento dei figli (minorenni e maggiorenni), stabilendo che al mantenimento provvedono entrambi i coniugi in misura proporzionale al proprio reddito e che solo laddove sia necessario realizzare il principio di proporzionalità il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno di mantenimento (art. 337-ter cod.civ.).

La riforma non si è limitata a rimodulare i rapporti tra i coniugi in relazione ai doveri verso i figli, avendo introdotto anche una nuova ipotesi di reato, volta a sanzionare l'inosservanza degli obblighi di natura economica regolamentati dalla stessa legge.

L'art. 3, intitolato "Disposizioni penali", ha previsto infatti che, in caso di violazione degli obblighi di natura economica, si applica l'art. 12-sexies, con la conseguenza di estendere la sanzione penale anche alle ipotesi di mero inadempimento dell'obbligo di versare mensilmente un assegno di mantenimento, statuito a favore dei figli minori od anche maggiorenni se non autosufficienti.

Prima dell'introduzione dell'art. 3 legge n. 54 del 2006, si era dubitato della legittimità costituzionale dell'assetto normativo, derivante dalla presunta disparità di trattamento conseguente alla previsione della tutela penale per il solo caso della mancata corresponsione dell'assegno divorzile, il che ingenerava una disparità di trattamento tra figli di coppie separate e figli di coppie divorziate.

Invero, la Corte costituzionale (n. 472 del 31/07/1989,) aveva affermato la non arbitrarietà della differenza di trattamento cui erano sottoposti coniugi e figli, a seconda che fosse intervenuta o meno la sentenza di divorzio, sulla base di due distinte considerazioni. In relazione al coniuge, secondo la Corte, la non irragionevolezza della distinzione discendeva dalla differente posizione in cui si trova il coniuge separato, che "è ancora in qualche misura giuridicamente legato al coniuge, trovandosi in un periodo nel quale la legge gli consente di riflettere sulla possibilità di riprendere o far cessare definitivamente il coniugio", e il coniuge divorziato, che "ha già scelto di 'liberarsi' da un rapporto coniugale fallito".

In relazione alla diversa tutela penale riconosciuta ai figli di genitori separati e divorziati, la Corte, pur rilevando la "innegabile differenza di trattamento" riteneva la stessa "non priva di ogni giustificazione", risentendo indirettamente della diversa disciplina dei rapporti tra coniugi separati e divorziati, peraltro, la previsione di una tutela penale minima, rappresentata dall'art. 570 c.p., andava indirettamente ad attenuare gli effetti pregiudizievoli conseguenti all'inapplicabilità dell'art. 12-sexies.

La problematica della disparità di trattamento tra i figli di coniugi separati ed i figli di coniugi divorziati è venuta meno per effetto dell'introduzione dell'art. 3 legge n. 54 del 2006, posto che alla violazione degli obblighi imposti dai provvedimenti di separazione è stato attribuito un trattamento analogo rispetto alla violazione dei provvedimenti di divorzio, con riguardo alle inadempienze nei confronti dei figli.

Occorre precisare che, secondo un'interpretazione l'art. 3 legge n. 54 del 2006 non aveva esteso la tutela penale anche all'inadempimento dell'obbligo di mantenimento stabilito nei riguardi dell'altro coniuge, così come desumibile dall'*iter* parlamentare che ha condotto all'approvazione della legge n. 54 del 2006 e dal contenuto delle modifiche introdotte dalla novella nel codice civile (Sez. 6, n. 36263, 22 settembre 2011, Rv. 250879).

3. L'ambito applicativo dell'art. 570-bis cod. pen. in relazione alle previgenti fattispecie.

Mediante l'introduzione dell'art. 570-bis cod. pen. e la contestuale abrogazione espressa dell'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 e dell'art. 3 legge n. 54 del 2006, il legislatore delegato ha dichiaratamente inteso operare una mera trasposizione delle norme penali speciali all'interno del codice penale, in esecuzione della delega volta a realizzare, anche in relazione alle fattispecie già previste, una tendenziale riconduzione nel corpo normativo del codice penale.

Del resto, la legge n. 103 del 2017 conferiva una delega meramente compilativa, autorizzando la traslazione di figure criminose già esistenti, senza contemplare alcuna modifica sostanziale delle stesse.

Che l'intenzione del legislatore delegato fosse esclusivamente quella di riordinare la materia è desumibile anche dalla relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo, lì dove si afferma che il nuovo art. 570-bis cod. pen. «assorbe le previsioni di cui all'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), a mente del quale: «Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale», e di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli), che a sua volta recita: «In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898». La modifica, da un lato, non incide sul regime di procedibilità di ufficio, la cui corrispondenza a Costituzione è stata comunque ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale (da ultimo con sentenza n. 220 del 2015), dall'altro, contempla le ipotesi (già previste mediante rinvio agli articoli 5 e 6 della stessa legge) di scioglimento, cessazione degli effetti civili, nullità del matrimonio oltre che quella dell'assegno dovuto ai figli nelle medesime evenienze».

A fronte della dichiarata intenzione del legislatore di non modificare in alcun modo il contenuto precettivo delle norme incriminatrici "attratte" nel codice penale, la formulazione letterale dell'art. 570-bis cod. pen. pone obiettive perplessità interpretative circa il rispetto della delega e l'effettiva coincidenza dell'ambito applicativo della nuova fattispecie rispetto a quelle pregresse.

Per quanto concerne il raffronto con l'art.12-*sexies*, non si pongono problemi di sorta, atteso che l'art. 570-*bis* cod.pen. sanziona l'inadempimento dell'assegno stabilito in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicchè la dizione è la medesima utilizzata anche nella previgente disposizione.

3.1. L'applicabilità dell'art. 570-*bis* cod.pen. ai rapporti tra coniugi separati.

L'art. 570-*bis* cod. pen., lì dove sanziona il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli, sembra far riferimento all'omissione di qualsivoglia obbligo di natura patrimoniale e, quindi, anche all'ipotesi di inadempimento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione a favore di uno dei coniugi.

La questione merita un apposito approfondimento, atteso che nel vigore dell'art. 3 legge n. 54 del 2006, la giurisprudenza si era espressa nel senso che la tutela penale concerneva esclusivamente le obbligazioni previste in favore dei figli e non anche quelle stabilite a favore di uno dei coniugi.

Operando un'esegesi fondata sull'*iter* normativo che aveva condotto all'approvazione della l.n. 54 del 2006, si era affermato che, nonostante l'apparente riferibilità dell'art. 3 a qualsivoglia tipo di rapporto patrimoniale e, quindi, anche a quelli intercorrenti tra i coniugi, si dovesse pervenire in via interpretativa a restringere l'ambito della norma incriminatrice al solo inadempimento dell'assegno previsto a favore dei figli.

Secondo **Sez. 6, n. 36263, 22 settembre 2011, Rv. 250879**, dalla lettura degli atti parlamentari emerge che il testo dell'originario art. 3 era il seguente: "1. la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ex art. 570 cod. pen."; è quindi evidente, atteso l'*incipit* della originaria proposizione, che la portata e gli ambiti di applicazione della norma, nell'intenzione del legislatore e nel quadro delle riforme in concreto adottate, concernevano le sole obbligazioni di natura economica nei confronti dei soli figli.

Pur dando atto del fatto che il tenore dell'art. 3 legge n. 54 del 2006, nella sua versione definitiva, risultava completamente variata rispetto a quella inizialmente prevista, la Corte ha ritenuto che la corretta interpretazione della norma è quella che individua gli obblighi di natura economica oggetto di tutela penale soltanto in quegli obblighi economici regolamentati dalla legge n. 54 del 2006, e cioè: gli obblighi di natura economica posti a carico di un genitore a favore dei figli (minorenni e maggiorenni), escludendo quindi gli obblighi posti a carico di un coniuge a favore dell'altro, avuto riguardo al fatto che questi rapporti economici non sono stati oggetto di modifica da parte della legge n. 54 del 2006. (in senso conforme si veda **Sez. 6, n.**

34181 del 19/6/2014, non mass.; Sez. 6, n. 41832 del 30/9/2014, non mass.; Sez. 6, n. 10800 del 28/11/2013, non mass.)

Rispetto alla predetta impostazione, la nuova previsione dell'art. 570-*bis* cod.pen. potrebbe porsi in termini innovativi, atteso che l'ampia formulazione della norma ed, in particolare, il riferimento della sanzione penale ad "ogni tipologia di assegno dovuto" anche in caso di separazione, ricomprende anche l'assegno spettante al coniuge separato e non solo previsto in favore dei figli.

Aderendo a tale soluzione, ne conseguirebbe che la novella, anziché limitarsi alla mera trasposizione nel codice penale di norme speciali, avrebbe determinato una modifica sostanziale, introducendo un'ipotesi delittuosa in precedenza non contemplata dall'abrogato art.3 legge n. 54 del 2006, in tal modo violando la limitazione contenuta nella legge delega.

Al fine di perseguire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 570-*bis* cod.pen., potrebbe sostenersi che, avendo il legislatore delegato espressamente inteso operare una mera trasposizione di norme speciali nel codice penale, l'art. 570-*bis* cod.pen. andrebbe necessariamente interpretato alla luce della giurisprudenza formatasi sugli abrogati artt. 12 *sexies* legge n. 898 del 1970 e 3 legge n. 54 del 2006.

3.2. La nuova formulazione e la tutela dei figli di genitori non coniugati.

Altrettanto problematica è la comparazione tra la nuova disposizione e quella contenuta all'art. 3 legge n. 54 del 2006.

Per comprendere i termini della questione è necessario premettere che la norma in oggetto si limitava a stabilire che in caso di violazione degli obblighi di natura economica, stabiliti in sede di separazione, si applicava l'articolo 12-*sexies*; il successivo art. 4, tuttavia, estendeva l'intera disciplina sull'affido condiviso introdotta dalla l. n. 54 del 2006 anche ai casi di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, **nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.**

Il combinato disposto degli artt. 3 e 4 della legge n.54 del 2006 ha dato luogo a dubbi interpretativi, in merito alla possibilità o meno che la previsione contenuta all'art. 4, nell'estendere le previsioni contenute nella predetta legge anche alle ipotesi di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, avesse inteso riferirsi esclusivamente alla disciplina della regolamentazione dei rapporti tra i figli ed i genitori, ovvero anche alla tutela penale degli obblighi economici introdotta dall'art. 3.

Nell'ambito della sesta sezione, sono emersi due orientamenti contrapposti.

Secondo l'orientamento maggiormente attento all'esegesi testuale delle norme in questione, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico previsto dell'art.12-*sexies* legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) è configurabile

esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza può configurarsi il solo reato di cui all'art. 570, comma secondo, n.2 , cod.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 4, comma secondo, legge n. 54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, fa riferimento ai provvedimenti di natura civile e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale) (**Sez. 6, n. 2666 del 19/01/2017, Rv. 268968**).

In senso contrario si registra una successiva pronuncia, secondo la quale il reato di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell'art.12-sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall'art. 3 della l. 8 febbraio 2006 n. 54), è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, **ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza**. (In motivazione, la Corte ha precisato che, alla luce di un'interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ha inserito l'art. 337-bis. cod. civ., l'art.4, comma secondo, legge n.54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere interpretato con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio) (**Sez.6, n. 25267 del 06/04/2017, Rv. 270030**). In tal caso la Cassazione ha valorizzato **l'indirizzo normativo volto a perequare la posizione dei figli nati da genitori conviventi**, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, sottolineando come gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio. In quest'ottica, si è ritenuto che l'interpretazione sistematica degli artt. 3 e 4 legge n. 54 del 2006 doveva deporre nel senso della totale equiparazione anche della disciplina penalistica posta a presidio dell'esatto adempimento delle obbligazioni statuite a carico dei genitori in favore dei figli all'esito della cessazione della convivenza. Rispetto al quadro giurisprudenziale formatosi antecedentemente all'introduzione dell'art. 570 – *bis* cod.pen., la sopravvenuta abrogazione dell'art. 3 della legge n. 54 del 2006 determina necessariamente un riesame della questione.

Il problema di fondo va ravvisato nel fatto che prima della modifica normativa, poteva sostenersi che l'art. 4 l. n. 54 del 2006, nell'estendere la disciplina della riforma sull'affido condiviso, richiamava l'intera normativa, ivi compresa la parte penalistica introdotta all'art. 3. Tale collegamento normativo – valorizzato da Sez. 6, n. 25267 del 2017 – è stato eliso per effetto dell'abrogazione dell'art. 3 l. n. 54 del 2006, senza che nel nuovo art. 570-*bis* cod.pen. vi sia alcun richiamo, sia pur indiretto, all'estensione della disciplina alle ipotesi diverse dalla separazione tra i coniugi.

Pertanto, allo stato l'unica norma incriminatrice cui far riferimento è l'art. 570-*bis* cod.pen. che non contiene alcun richiamo, neppure implicito, alla disciplina dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati, con la conseguenza che appare più ardua la soluzione ipotizzata da Sez. 6, n. 25267 del 2017.

È innegabile che tale conclusione comporta un'obiettiva disparità di trattamento, posto che i figli di genitori non coniugati non potranno ricevere tutela a fronte del mero inadempimento rispetto alle obbligazioni patrimoniali stabilite dal tribunale per i minorenni, residuando la sola applicabilità dell'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. che, però, ha presupposti applicativi ben più stringenti, configurando l'illecito penale solo a fronte dell'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza e, quindi, della determinazione di uno stato di bisogno. Peraltro, l'art. 570 cod. pen. tutela esclusivamente i figli minori ed i maggiorenni inabili al lavoro, mentre l'art. 570-*bis* cod. pen. sanziona l'inadempimento anche se concernente l'assegno stabilito in favore dei figli maggiorenni ma non autosufficienti (ai sensi dell'art. 337-*septies* cod.civ.).

Qualora si ritenesse che il nuovo art. 570-*bis* cod.pen. non è applicabile all'inadempimento delle obbligazioni patrimoniali previste in favore dei figli dopo la cessazione della convivenza, dovrebbe riconoscersi l'avvenuta *abolitio criminis* con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 2, comma 2, cod.pen. alle condotte commesse nel vigore dell'art. 3 legge n. 54 del 2006 non essendo più previste dalla legge come reato.

3.3. Il raffronto con la disciplina civilistica.

Se, come si è visto, l'attuale formulazione dell'art. 570-*bis* cod. pen. sembrerebbe differenziare la tutela dei figli nati da genitori non più coniugati rispetto alla prole nata da genitori coniugati, è opportuno segnalare come in sede civile lo *status* dei figli sia totalmente equiparato.

L'art. 337-*bis* cod. civ., infatti, assoggetta alla medesima disciplina i rapporti dei genitori rispetto ai figli «In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio».

Le norme successive – artt. 337-*ter* e 337-*quater* cod.civ. – prevedono che l'interruzione del rapporto tra i genitori comporta, di norma, l'affidamento condiviso dei figli, nell'ambito del quale ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al

proprio reddito, salvo restando che «il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità». Nel caso in cui non sia possibile procedere all'affidamento condiviso, si procederà all'affidamento esclusivo ad uno dei coniugi, senza che ciò incida sulla ripartizione economica dell'onere di mantenimento della prole.

Infine, l'art. 337-*septies* cod.civ. consente la previsione di un assegno periodico anche in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, che, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Tali sintetiche osservazioni dimostrano come la regolamentazione dei rapporti di natura civilistica tra genitori e figli è improntata alla assoluta parità di trattamento, a prescindere dall'esistenza o meno di un legame di tipo coniugale tra i genitori.

All'equiparazione in sede civile avrebbe dovuto far seguito l'uguaglianza di trattamento anche in sede penale, posto che l'interesse tutelato, avente ad oggetto il rispetto delle obbligazioni civili stabilite in favore dei figli, sussiste a prescindere da quale sia il legame preesistente tra i genitori.

Tuttavia pare oltremodo dubitabile che l'equiparazione contemplata all'art. 337-*bis* cod.civ., possa svolgere la funzione di estensione dell'ambito applicativo della fattispecie penale di cui all'art. 570-*bis* cod.pen., riproducendo il combinato disposto degli artt. 3 e 4 legge n. 54 del 2006. In questa seconda ipotesi, infatti, le norme appartenevano al medesimo testo normativo e, quindi, era plausibile affermare che l'art. 4 estendeva alle situazioni in esso contemplate tutta la disciplina della legge n. 54 del 2006, ivi comprese le previsioni penali. Altrettanto non è possibile nell'attuale quadro normativo, proprio perché difetta una norma con efficacia estensiva della previsione testuale contenuta all'art. 570-*bis* cod.pen.

3.4. Il contrasto con i principi della legge delega ed i limiti di ammissibilità della questione di illegittimità costituzionale.

Come evidenziato in premessa, la delega conferita nella riforma "Orlando" in materia di riserva di codice assegnava al legislatore delegato un compito essenzialmente compilativo e di riassetto di fattispecie penali già previste, consentendo il trasferimento dalla legislazione speciale all'apparato codicistico, ma non anche di modificarne il contenuto.

Si potrebbe fondatamente sostenere che l'attuale formulazione dell'art. 570-*bis* cod.pen., ove si ritenga che abbia ristretto l'ambito della fattispecie penale preesistente delineata dagli artt. 3 e 4 legge n. 54 del 2006, sarebbe frutto di un eccesso di delega, nella misura in cui il legislatore delegato avrebbe ridotto l'area delle condotte penalmente rilevanti, abrogando la tutela penale per i figli di genitori non coniugati.

Peraltro, la scelta compiuta risulterebbe incoerente anche ove si consideri che l'attuale art. 570-*bis* cod.pen. è applicabile alle ipotesi di nullità del matrimonio alle quali, in precedenza,

l'estensione del reato di cui l'art. 3 legge n. 54 del 2006 era consentita proprio per effetto del richiamo contenuto all'art. 4 cit. che, testualmente, prevedeva che "Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati".

In buona sostanza, il legislatore delegato avrebbe operato una selezione tra le situazioni contemplate nell'art. 4 legge n. 54 del 2006, prevedendo espressamente la punibilità dell'inadempimento commesso in relazione alle prestazioni dovute a seguito della dichiarazione di nullità del matrimonio ed omettendo, invece, il riferimento alle statuizioni conseguenti alla cessazione della convivenza.

Ove si ritenesse configurabile il dedotto eccesso di delega, si porrebbe il problema di verificare l'ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale volta ad ottenere una pronuncia *in malam partem* che, ampliando l'area del penalmente rilevante si porrebbe in contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale.

Pur senza pretesa di esaustività, è utile segnalare **Corte cost., sent. n. 5 del 2014** che, dichiarando l'illegittimità di una norma abrogatrice di norma incriminatrice, ha determinato la reviviscenza di una fattispecie che era stata espunta dall'ordinamento.

La Consulta ha affermato che "l'abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si porrebbe, infatti, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. Deve quindi concludersi che, quando, deducendo la violazione dell'art. 76 Cost., si propone una questione di legittimità costituzionale di una norma di rango legislativo adottata dal Governo su delega del Parlamento, il sindacato di questa Corte non può essere precluso invocando il principio della riserva di legge in materia penale".

La Corte ha precisato che, in suddetta ipotesi, deve escludersi che la questione di legittimità costituzionale possa essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza nel processo *a quo*, salvo restando che spetterà al giudice del merito valutare le eventuali conseguenze derivanti dall'accoglimento della questione e dal conseguente venir meno dell'effetto abrogativo del reato.

Valorizzando le conclusioni cui è pervenuta la Consulta, potrebbe ipotizzarsi la proposizione della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 570-bis cod. pen. ove si ritenga che la norma vada necessariamente interpretata secondo il dato letterale e, quindi, nel senso di

escludere la configurabilità del reato nel caso di inadempimento commesso ai danni di figli di genitori non coniugati.

3.5. Il riferimento alle sole ipotesi di "affido condiviso".

Altra questione che pone la formulazione dell'art. 570-*bis* cod.pen. attiene alla apparente limitazione della fattispecie penale ai soli casi di affido condiviso dei figli minori.

La norma individua la condotta illecita in relazione alla violazione degli "obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli", sicchè un'interpretazione strettamente letterale dovrebbe condurre a ritenere che, se l'inadempimento si inserisce in una separazione coniugale in cui non è stato disposto l'avviso condiviso, bensì quello esclusivo ad uno dei coniugi, l'eventuale inadempimento delle obbligazioni civili non integrerebbe la nuova ipotesi di reato.

Una simile limitazione non era contemplata nel testo dell'art. 3 legge n. 54 del 2006, che si limitava ad estendere l'applicabilità dell'articolo 12-*sexies* della l. n. 898 del 1970 in caso di violazione degli obblighi di natura economica conseguenti alla separazione, senza pertanto contemplare alcun riferimento all'affido condiviso od esclusivo.

Invero, potrebbe sostenersi che la dizione letterale contenuta nell'art. 570-*bis* cod.pen. non sia funzionale a limitare l'incriminazione ai soli casi di affido condiviso, ma svolga semplicemente una funzione descrittiva della generale disciplina dei rapporti tra coniugi separati e figli che, per l'appunto, si fonda sulla preferenziale opzione per l'affido condiviso, salvo i casi in cui ciò non si renda possibile.

Peraltro, occorre evidenziare come gli artt. 337-*ter* e 337-*quater* cod.civ. non contengono alcuna differenziazione in ordine alla spettanza e quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, il che dovrebbe ulteriormente consentire di applicare la disciplina penale disciplina penale per entrambe le ipotesi.

4. Applicabilità dell'art. 570- *bis* cod. pen. alle nuove formazioni familiari.

Per definire l'ambito applicativo dell'art. 570-*bis* cod. pen. occorre necessariamente tener conto della recente introduzione di nuove "formazioni familiari" che non si fondano sul matrimonio, mentre la norma in esame costruisce la fattispecie quale reato proprio del "coniuge".

A fronte del tenore letterale dell'art. 570-*bis* cod .pen., occorre considerare la l. 20 maggio 2016, n.76 che ha riconosciuto le unioni civili e regolamentato le convivenze di fatto, determinando per le prime una sostanziale assimilazione al modello della famiglia fondata sul matrimonio e, per le seconde, un aumento delle tutele tra i conviventi.

L'unione civile viene regolamentata, in relazione ai reciproci obblighi e diritti tra i contraenti, secondo il modello tipicamente previsto per il matrimonio, tant'è che si prevede che con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti

e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione; entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni; le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato; il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.

A suggellare ulteriormente l'assimilazione tra matrimonio ed unione civile interviene la previsione contenuta dall'art. 1, comma 20, l. n.76 del 2016 lì dove stabilisce che «Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, **le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi**, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Anche il regime di scioglimento dell'unione civile ricalca quello previsto per il divorzio, tant'è che all'art. 1, comma 25, si prevede che «Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898».

Nell'ottica della valutazione degli aspetti penalistici, è fin da ora rilevante sottolineare come il legislatore avesse dichiarato espressamente applicabile anche ai rapporti nascenti dalle unioni civili la previsione incriminatrice contenuta all'art. 12-sexies l. n. 898 del 1970.

Per quanto concerne la disciplina della **convivenza di fatto**, pur senza addivenirsi ad una assimilazione con la famiglia nascente dal matrimonio, si sono disciplinati i rapporti personali e patrimoniali tra i conviventi, lasciando ampio margine di regolamentazione all'autonomia delle parti che potranno stipulare un apposito "contratto di convivenza".

Con riferimento alla specifica problematica concernente l'adempimento degli obblighi di assistenza, l'art. 1, comma 65, l. n. 76 del 2016, ha previsto che, nel caso di cessazione della convivenza «il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle».

Orbene, a fronte dell'introduzione di nuove formazioni sociali assimilabili al modello di famiglia basato sul matrimonio, si pone il problema di verificare se ed in che limiti vi sia una ricaduta

anche in ambito penale, mediante l'estensione di fattispecie incriminatrici tarate sulla figura del coniuge e dei rapporti nascenti dal matrimonio ed, a seguito della novella, estensibili anche alle unioni civili od alle convivenze di fatto.

È bene premettere che nella l. n. 76 del 2016 manca un'espressa disciplina delle fattispecie incriminatrici che, però, è stata successivamente introdotta con il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 sia pur con riferimento alle sole unioni civili, mediante l'adeguamento del codice penale, in esecuzione alla delega contenuta all'art. 1, comma 28, lett.c), l. n. 76 del 2016.

Invero, gli effetti in materia penale erano ugualmente desumibili per effetto della "equiparazione" delle parti delle unioni civili ai coniugi, contemplata dall'art. 1, comma 20, l. n. 76 del 2016.

4.1. La disciplina penale delle "nuove" formazioni familiari.

Il d.lgs. 19.1.2017, n. 6 è intervenuto in primo luogo modificando la nozione di "prossimi congiunti" prevista dall'art. 307 cod.pen., ricomprendendo in tale categoria, subito dopo il coniuge, anche «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

È stato adeguato anche l'art. 649 c.p., sia estendendo la causa di esclusione della punibilità a favore di chi commette un delitto contro il patrimonio ai danni della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, sia parificando il regime di procedibilità a querela dei delitti contro il patrimonio commessi a danno del "coniuge legalmente separato" a quelli realizzati a danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa.

Ma l'innovazione di maggior rilievo, è sicuramente ravvisabile nell'introduzione del nuovo art. 574-ter c.p., per effetto dell'art.1, lett.b), del d.lgs. 19.1.2017, n. 6, all'art. 1, lett. b).

La nuova norma prevede che: a) agli effetti della legge penale e, pertanto, non con riguardo ai soli delitti contro la famiglia, «il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso»; b) «quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Si tratta di una previsione che, con specifico riguardo al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, determina l'estensione della fattispecie incriminatrice anche alle condotte che vengano poste in essere da una delle parti dell'unione civile ai danni dell'altra, proprio per effetto della piena equiparazione di questi ultimi ai coniugi.

In conclusione, pertanto, va sottolineato come nei rapporti tra le parti dell'unione civile è sicuramente applicabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per effetto del combinato disposto degli artt. 570 e 574-ter c.p.

Per quanto concerne il reato di cui all'art. 570-*bis* cod. pen., è da considerare che l. 20.5.2016, n. 76, all'art.1, comma 25, aveva espressamente previsto l'estensione dell'art. 12-*sexies* l. n. 898 del 1970 alle unioni civili.

La sopravvenuta abrogazione dell'art. 12-*sexies* non dovrebbe determinare alcun vuoto di tutela, dovendosi ritenere che i rapporti nascenti dalle unioni civili, proprio perché assimilati a quelli di coniugio, trovano direttamente tutela nel nuovo art. 570-*bis* cod.pen.

A tal fine, del resto, sovviene la previsione dell'art. 574-*ter* cod.pen. che espressamente stabilisce che agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, pertanto, quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4.2. La mancata estensione della tutela penale alle convivenze di fatto.

Se le unioni civili sono state equiparate, a livello penale, al matrimonio, altrettanto non è avvenuto per le convivenze di fatto, nonostante tale figura sia dettagliatamente disciplinata dalla l. 20.5.2016 n. 76, con l'attribuzione di un sia pur embrionale obbligo di assistenza reciproca in capo ai conviventi.

In assenza di espresse previsioni che sanzionino penalmente la violazione degli obblighi di assistenza, non è possibile estendere ai conviventi di fatto la previsione degli artt. 570 e 570-*bis* cod. pen., atteso che la norma incriminatrice presuppone la commissione della condotta da parte di un coniuge ai danni dell'altro, sicchè, in difetto di tale qualifica soggettiva – o di altra ad essa normativamente equiparata – viene meno la configurabilità del reato.

Invero, la scelta compiuta dal legislatore ha una sua giustificazione nella misura in cui ai conviventi di fatto vengono riconosciuti singoli e specifici diritti correlati a ben individuate problematiche, in particolare in caso di malattia, di ricovero o di detenzione. Tuttavia, manca una norma che impone un generalizzato obbligo di assistenza e, quindi, correlativamente non sarebbe stato possibile prevedere una sanzione di natura penale per l'eventuale mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.

L'art. 1, comma 36, l. 20.5.2016 n. 76, infatti, si limita a prevedere che si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, ma tali legami costituiscono il frutto di una situazione in concreto sussistente senza che la sua conservazione sia garantita dalla previsione di un obbligo giuridico.

A riprova di quanto detto, va sottolineato come il legislatore, allorchè ha inteso estendere la tutela prevista per i rapporti familiari anche a quelli nascenti dalla mera convivenza di fatto, è espressamente intervenuto, modificando la fattispecie penale, come avvenuto nel caso della

modifica dell'art. 572 c.p., lì dove il reato di maltrattamenti in famiglia è stato modificando inserendo espressamente il riferimento anche ai soggetti «comunque conviventi».

5. I rapporti tra gli articoli 570 e 570-bis cod.pen.

L'introduzione dell'art. 570-bis cod. pen. ripropone la questione concernente l'ammissibilità del concorso formale, ovvero dell'assorbimento, nel caso in cui all'inadempimento dell'obbligo di versare l'assegno periodico si assommino anche gli ulteriori elementi costitutivi del più grave reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2 c.p.

Come noto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il reato di cui all'art. 12-sexies si configura per effetto del mero inadempimento, mentre la più grave fattispecie prevista dall'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. richiede anche che il mancato versamento dell'assegno abbia determinato uno stato di bisogno.

Il rapporto tra l'art. 570 cod. pen. ed il reato di cui all'art. 12-sexies è già stato oggetto di contrasto in giurisprudenza, recentemente segnalato da questo ufficio con relazione n. 24/18.

Secondo la soluzione più recentemente prospettata, l'omissione del versamento dell'assegno di mantenimento, qualora determini anche l'insorgere dello stato di bisogno, deve ritenersi assorbita nel più grave reato previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen. (Sez. 6, n. 57237, 10/11/2017, Rv. 271674; Sez. 6, n. 44629 del 17/10/2013, Rv. 256905; Sez. 6, 6575 del 18/11/2008, Rv. 243529; Sez. 6, n. 7824 del 02/05/2000, Tuccitto, Rv. 220572). L'analisi della struttura dei reati di cui agli artt. 570, comma 2, cod. pen. e 12-sexies l. n. 898 del 1970 e del bene giuridico tutelato (l'interesse a non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, il primo, e l'interesse a fornire tutela penale al mero inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 6, l. n. 898 del 1970 a prescindere dalla condizione di bisogno, il secondo) ha indotto la Corte a ritenere che la condotta sanzionata dall'art. 12-sexies rientra nel più ampio paradigma di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen., allorché dalla volontaria sottrazione all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dal tribunale, sufficiente a integrare la prima fattispecie, consegua anche il "far mancare i mezzi di sussistenza", elemento necessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa.

Secondo un diverso orientamento, invece, la diversità strutturale delle due fattispecie criminose sarebbe determinante per l'affermare che tra le diverse fattispecie incriminatrici in esame sarebbe ravvisabile un concorso formale eterogeneo e non un rapporto di consunzione (Sez. 6, n. 32540 del 19/05/2005, Menaldo, Rv. 231925; sez. 6, n. 34736 del 16/06/2011, P., Rv. 250839; Sez. 6, n. 12307 del 13/03/2012, B., Rv. 252605). Si è, infatti, affermato che il mancato versamento dell'assegno divorzile integra il reato di cui all'art. 12-sexies, l. n. 898 del 1970, ma, qualora il genitore divorziato faccia anche mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, tale condotta realizza anche la diversa fattispecie di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen.

A sostegno della tesi dell'autonomia delle due fattispecie criminose, Sez. 6, n. 12307 del 13/03/2012, ha, inoltre, aggiunto che le stesse, pur potendo, in astratto, riferirsi al medesimo fatto storico, individuabile nell'inadempimento alle obbligazioni economiche da parte del genitore non affidatario, presentano degli elementi specializzanti che non consentono di ravvisare una progressione criminosa delle condotte, atteso che per il reato di cui all'art. 570, comma 2, cod. pen., si richiede la verifica dello stato di bisogno del creditore, mentre, nel caso della norma speciale, occorre la sentenza di divorzio.

Rispetto alle contrastanti soluzioni emerse nella giurisprudenza della sesta sezione, l'introduzione dell'art. 570-bis cod. pen. non apporta elementi ulteriori, proprio perché la norma da ultimo introdotta si fonda, al pari di quelle originariamente previste all'art. 12-sexies, legge n. 898 del 1970 e all'art. 3, legge n. 54 del 2006, sul prevedere quale condotta sanzionabile il mero inadempimento dell'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento stabilito in sede civile.

6. La pena applicabile

Il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per l'art. 570-bis cod. pen., essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l'art. 570 cod. pen., secondo la tecnica normativa già impiegata nell'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970.

Come noto, quest'ultima norma aveva determinato dubbi interpretativi, atteso che l'art. 570 cod. pen. prevede sanzioni differenziate al primo e secondo comma, sicché non era chiaro quale dei due regime fosse applicabile all'art. 12-sexies.

Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto affermando che "Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, *quoad poenam*, all'art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione" (Sez. un., n. 23866 del 31/01/2013, Rv. 255269).

Tale conclusione è sicuramente applicabile anche al nuovo art. 570-bis cod. pen., atteso che tale norma, avendo integralmente sostituito il previgente art. 12-sexies, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio.

Roma, 23 aprile 2018

Redattore: Paolo Di Geronimo

Il Direttore aggiunto
Giorgio Fidelbo